

CONVENZIONE

TRA

**AUTORITA' DI AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE
IMPERIESE**

E

Rivieracqua S.p.A.

**PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO**

SOMMARIO

SOMMARIO	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art 1 - (Definizioni)	6
Art. 2 - (Oggetto).....	7
Art. 3 - (Regime giuridico per la gestione del servizio).....	8
Art. 4 - (Perimetro Delle Attività Affidate).....	9
Art. 5 - (Ulteriori Attività).....	10
Art. 6 - (Durata della convenzione).....	11
CAPO II PIANO D'AMBITO	11
Art 7 - (Contenuti Piano D'ambito)	11
Art.8 - (Aggiornamento Del Piano D'ambito)	12
Art. 9 - (Raggiungimento dell'Equilibrio economico finanziario).....	13
Art 10 - (Istanza Di Riequilibrio Economico Finanziario).....	13
Art. 11 - (Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario).....	13
Art.12 - (Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure diriequilibrio)..	13
Art.13 - (Procedura di subentro nelle gestioni salvaguardate e corresponsione del valore di rimborso).....	14
Art.14 - (Procedura di subentro nella gestione unica d'ambito ecorresponsione valore di rimborso al Gestore uscente).....	15
Art.15 - (Costi Di Funzionamento Dell'ente Di Gestione D'ambito).....	15
Art. 16 - (Livelli Di Qualità Del Servizio).....	16
Art. 17 - (Interventi Non Compresi Nel Piano).....	16
CAPO III - PARTE FINANZIARIA.....	16
Art. 18 - (Tariffa del servizio).....	16
Art. 19 - (Revisione tariffaria).....	17
CAPO IV - CONTROLLO	17
Art. 20 - (Ulteriori obblighi dell'EGA).....	17
Art. 21 - (Ulteriori obblighi del Gestore)	18
Art. 22 - (Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)	19
Art. 23 - (Comunicazione dati sul servizio)	20
Art. 24 - (Carta del Servizio e Regolamento).....	20
Art. 25 - (Manuale della Sicurezza)	20
Art. 26 - (Sistema della Qualità e relativo Manuale)	20
Art. 27 - (Piano di ricerca e riduzione delle perdite, Piano Interruzioni del servizio e Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali).....	20
Art. 28 - Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità.....	20
CAPO V - REGIME FISCALE.....	21
Art. 29 - (Imposte, tasse, canoni)	21
CAPO VI - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE	21
Art. 30 - (Divieto di subaffidamento).....	21
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	21
Art.31 - (Garanzie).....	21
Art.32 - (Assicurazioni)	21
Art. 33 - (Sanzioni)	22
Art. 34 - (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria).....	22
Art. 35 - (Penalità).....	22
Art. 36 - (Sanzione Risolutiva)	24

Art. 37 - (Elezione di domicilio)	24
Art. 38 - (Modalità di aggiornamento della convenzione)	24
Art. 39 - (Clausola compromissoria).....	24
Art. 40 - (Obblighi di carattere generale del Gestore).....	24
Art. 41 (Allegati).....	25

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Liguria con Deliberazione Consiliare n. 43 del 8.7.97 ha individuato la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la riorganizzazione dei servizi idrici, ed ha disposto ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.39/2008 che la Provincia ed i Comuni, costituiscano l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per i Servizi Idrici nella forma del Consorzio obbligatorio, secondo le disposizioni di cui al l'art. 31 del D.lgs. 18.8.2000, n.267;
- con legge n. 1 del 24.02.2014 la Regione Liguria ha modificato l'impostazione sopradetta, ha soppresso i Consorzi d'ambito ed ha stabilito che l'Autorità d'ambito ottimale (AATO), adesso Ente di Gestione d'Ambito (EGA), coincida con il territorio provinciale, e nel caso specifico del ponente ligure, con l'intera Provincia di Imperia alla quale si aggiungono i tre comuni della Provincia di Savona, Andora, Testico e Stellanello;
- le funzioni di AATO /EGA sono dunque attribuite alle Province le quali svolgono anche le predette funzioni attraverso i loro Uffici dedicati;
- L'EGA svolge le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del Servizio Idrico Integrato su tutto il territorio dell'ambito territoriale da esercitare in coerenza ed attuazione con le disposizioni di settore di cui agli articoli di cui agli artt. 147 e ss. del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto dei principi ed obiettivi specificatamente individuati dall'Ente di gestione d'ambito;
- l'Autorità d'Ambito con deliberazioni n.22 del 22.12.2011 e n. 21 del 26.09.2012 ha confermato la scelta della forma di gestione in *house providing* di cui alla deliberazione n.51/2007, ritenendola la forma di gestione più confacente rispetto all'interesse pubblico ed alle esigenze del territorio, e disponendo che l'affidamento debba avvenire ad una società controllata nella sua totalità dagli Enti Locali titolari del servizio (con esclusione dei Comuni che hanno ottenuto, previa autorizzazione dell'EGA, la gestione in "salvaguardia" secondo le disposizioni pro tempore vigenti;
- i Comuni facenti parte dell'ambito hanno costituito Rivieracqua ScpA (a seguire S.p.A in ragione della trasformazione intervenuta nel 2022) società che l'Autorità d'ambito ottimale, ha ritenuto avesse i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in *house providing* e che soddisfacesse le condizioni stabilite nelle sopra richiamate deliberazioni;
- l'Autorità d'Ambito ha approvato il Piano di Ambito con deliberazione n. 17 del 19/07/2012, tenendo conto del quadro conoscitivo acquisito mediante la ricognizione effettuata e dando conto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione in house;

ATTESO CHE

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*norme in materia ambientale*", disciplina i casi di esercizio sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione d'ambito che non adempia ai propri doveri, ed in particolare all'art. 152, comma 3, prevede che la Regione lo possa esercitare nel caso di inerzia dell'Ente d'ambito, a fronte di inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica, l'ambiente o che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio;
- la Regione ha esercitato il sopradetto potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione d'ambito ritenendo che esso non si fosse prontamente attivato per sbloccare una situazione di stallo che da oltre otto anni dall'affidamento e approvazione della Convenzione di servizio nel 2012, non consentiva di addivenire all'estensione del perimetro di gestione del gestore unico individuato a tutto l'ambito territoriale ottimale;
- la Legge della Regione Liguria 26 luglio 2019, n. 14 recante "*provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica*" ed in particolare l'art. 2, prevede che il Presidente della Regione, nell'ambito delle azioni sostitutive di cui all'art. 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 1/2014, una volta che sia decorso inutilmente il termine di diffida, possa nominare un Commissario *ad acta* in sostituzione dell'Ente di governo d'ambito;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5372 del 16 settembre 2019, è stato pertanto

nominato il Commissario *ad acta* dell'EGA dell'A.T.O. Ovest - Imperiese, nella persona della dr.ssa Gaia Checcucci, al fine di valutare l'adeguatezza e la sostenibilità degli atti che costituivano il Piano d'ambito dell'A.T.O. Ovest rispetto ai contenuti ed ai requisiti stabiliti dall'art. 149 del D.lgs. 152/2006, anche avendo riguardo alla realizzazione di interventi idonei a garantire il superamento delle criticità depurative oggetto di procedure di infrazione, nonché delle situazioni di conclamata crisi idrica; di adottare, ad esito della ricognizione effettuata, tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del Piano d'ambito e la sua approvazione, intendendo per esso il programma degli interventi, il piano economico-finanziario, il piano tariffario e il modello gestionale ed organizzativo, garantendone la sostenibilità e valutando, tra le altre, anche l'eventualità di un nuovo affidamento nel rispetto di quanto stabilito dall'art.149 bis del D.lgs. 152/2006;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 27/01/2023 n. 503 ad oggetto "*Art. 152 c. 3 D.lgs. 152/2006. Nomina Commissario ad acta per l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest*" è stato nominato Commissario *ad acta* per l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest, il Presidente della Provincia di Imperia in sostituzione della dr.ssa Gaia Checcucci, con il compito di adottare, in esito alla ricognizione dello stato di attuazione e di avanzamento degli atti assunti dal precedente Commissario *ad acta*, tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito e la sua approvazione, comprensivo di programma degli interventi, piano economico finanziario, piano tariffario e modello gestionale ed organizzativo, ai fini di garantirne la sua sostenibilità , e per un eventuale nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006;
- con decreto commissariale n. 20 del 24.12.2021, è stato adottato il Piano d'ambito ex art. 149 d. Lgs. 152/2006, articolato in Programma degli Interventi, Piano EconomicoFinanziario e correlato Piano tariffario e Modello gestionale ed organizzativo e che con decreto commissariale n. 9 del 25.03.2022, è stato approvato un aggiornamento del medesimo;
- ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 10 agosto 2012 n. 32, "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38", ed in particolare dall'art. 13, comma 1, è stata istruita la verifica di esclusione dalla VAS al fine di accertare che il Piano non avesse impatti significativi sull'ambiente, come peraltro evidenziato nel rapporto preliminare redatto a tal uopo ed adottato con decreto commissariale n. 4 del 07.03.2022;
- con nota della Regione Liguria acquisita in data 17.06.2022 - prot.15499 è stato comunicato che la Giunta Regionale con propria deliberazione ha attestato che "*tale verifica non ha rilevato impatti negativi in nessuno dei profili considerati, facendo emergere, al contrario, un miglioramento qualitativo e quantitativo della risorsa idrica rispetto all'attuazione degli interventi programmati, tale da non dover asseguire a VAS la variazione in esame in funzione delle approvazioni conseguenti*";

RILEVATO CHE

- la Convenzione del 2012, con la quale si regolano i rapporti tra Ente di Governo dell'Ambito (EGA) e il Gestore Unico d'ambito (GU) Rivieracqua S.p.A., è stata adeguata nel 2022 alle previsioni della "Convenzione Tipo" di cui all'Allegato A della Deliberazione ARERA 656/2015 , di cui al decreto del Commissario *ad acta* n. 15 del 08/07/2022;
- si rende necessario aggiornare la Convenzione del 2022 a seguito di rilevati refusi, errori di trascrizione e aggiornamento dei riferimenti normativi ad oggi intervenuti, come di seguito rappresentato.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione,

nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII; **Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito;

EGA : Ente di Governo d'Ambito

2.) Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

Art. 2 - (Oggetto)

1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il

- Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma a), il Gestore, che dalla data dell'affidamento è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli Allegati che ne costituiscono parte integrante, si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Art. 3 - (Regime giuridico per la gestione del servizio)

1). Il gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento in *house providing* in adempimento alla deliberazione dell'Assemblea d'ambito. n. 27 e 29 e del 13.11.2012 con le quali, rispettivamente, è stata deliberata la non sussistenza per tutte le aziende presenti nell'imperiese del diritto a proseguire nelle attuali gestioni e con cui si è affidato il servizio a Rivieracqua S.p.A. approvando contestualmente anche il testo della Convenzione di gestione. L'affidamento in oggetto è conforme a quanto previsto dall'art 149 bis e 172 del D.lgs152/2006 e ss.mm.ii e la scelta della forma di gestione è avvenuta nel rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale riferita alla tipologia di affidamento *in house providing*.

2) A tale riguardo, in aderenza ai su richiamati principi stabiliti in materia, soci della società affidataria possono essere gli Enti Locali ricompresi nel l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Imperia ed eventuali altri Comuni fuori provincia che abbiano ottenuta autorizzazione dall'Ente di governo d'ambito. L'eventuale cessione di una partecipazione azionaria ad un soggetto diverso, pubblico o privato, sarà priva di effetti giuridici, non vincolerà alcuna delle parti e potrà costituire motivo di revoca dell'affidamento e di risoluzione della presente Convenzione, con l'incameramento da parte dell'Ente di gestione d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.

3) Rientrano nella gestione di Rivieracqua S.p.A i seguenti Comuni:

Andora, Badalucco, Bordighera, Borghetto d'Arroschia, Camporosso, Castellaro, Ceriana, Cervo, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano S. Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Montalto-Carpasio, Ospedaletti, Perinaldo, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Stellanello, Taggia, Terzorio, Testico, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi.

4) Non rientrano nella gestione di Rivieracqua S.p.A le gestioni autorizzate/salvaguardate

dei seguenti Comuni:

Aquila d'Arroscia, Airole, Armo, Apricale, Aurigo, Bajardo, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Cesio, Chiusanico, Cosio d'Arroscia, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Pietrabruna, Pompeiana, Pigna, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, Vasia.

Ove le gestioni salvaguardate intendano integrarsi, nel rispetto delle forme richieste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici, nella compagine del Gestore, acquisendo una partecipazione azionaria, le modalità attraverso le quali tale operazione verrà realizzata dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Ente di gestione d'ambito da parte del Gestore affidatario. L'Ente di gestione d'ambito verificherà la conformità delle modalità di integrazione al Gestore ai sensi della normativa vigente: nel caso in cui l'operazione di integrazione al Gestore venga approvata l'affidamento proseguirà senza soluzione di continuità nei confronti del Gestore alle stesse condizioni della presente Convenzione, senza che ciò comporti risoluzione del presente affidamento.

Art. 4 - (Perimetro Delle Attività Affidate)

1) L'Ente di gestione d'ambito è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni salvaguardate.

Per tutta la sua durata, la Convenzione conferisce al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro indicato all'art. 3.

2) L'affidamento in gestione, fissato per tutta la durata della Convenzione, consente l'utilizzo di tutti gli impianti, delle opere, delle canalizzazioni, delle reti, dei beni infrastrutturali e non, esistenti e che verranno realizzate, funzionali alla gestione del servizio idrico integrato. Tali dotazioni, complessivamente intese, sono affidate al Gestore unico dagli enti locali in concessione d'uso gratuita, ai sensi dell'art. 153 D.lgs. 152/2006.

3). Il servizio affidato al Gestore, mediante la presente Convenzione, è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- a) progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria di impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento e di reti di adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili;
- b) progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di sollevamento e di reti di collettamento afferenti il servizio di fognatura compresi gli scolmatori sulle fognature miste, con esclusione delle reti e degli impianti funzionali esclusivamente al drenaggio urbano;
- c) progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di depurazione di acque reti urbane recapitanti in pubblica fognatura;
- d) controllo della qualità delle acque potabili e delle acque reflue nei termini previsti dalla normativa vigente;
- e) misurazione e registrazione dei prodotti erogati e delle prestazioni/effettuate, fatturazione e riscossione delle tariffe;
- f) rapporti con gli utenti finalizzati alla stipula, modifica e cessazione dei contratti di erogazione del Servizio Idrico Integrato o di parti di esso;
- g) tutte le attività accessorie alle precedenti necessarie al completo espletamento del Servizio Idrico Integrato conformemente alla presente Convenzione.

4). Gli allacciamenti all'acquedotto dalla derivazione della rete sino al punto di consegna e quelli di interconnessione alle pubbliche fognature sono realizzati dal Gestore a seguito di approvazione da parte dell'Utente di apposito preventivo dei costi: l'Utente può eseguire a

propria cura e spese i lavori nel rispetto delle direttive dettate dal Gestore ad esclusione dell'operazione di connessione alle condutture stradali che spettano al Gestore. Il Gestore ha il diritto di uso esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente dallo stesso realizzate per l'attuazione del Piano di cui al successivo art. 17 approvato dall'Autorità d'Ambito.

5) Il Gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi nel rispetto delle norme in tema di appalti di lavori pubblici. Dovrà arrecare il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori. A tal fine per l'esatto adempimento dei ripristini oltre che delle opere, dovranno essere prestate da parte del soggetto attuatore, le apposite garanzie previste dalle vigenti norme in tema di lavori pubblici.

6) Gli Enti Locali si impegnano per tutta la durata della Convenzione a non consentire a terzi (tranne i soggetti Autorizzati e Concessionari) il collocamento di condutture e impianti per i fini previsti dalla presente Convenzione nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché nel e sul Demanio Pubblico.

7) Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale dovrà essere recepita tramite revisione della convenzione.

Art. 5 - (Ulteriori Attività)

1) Il Gestore assume inoltre a proprio carico gli oneri relativi a:

- a) le incombenze tecnico-amministrative-finanziarie necessarie per l'ottenimento o il rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua attinenti al Servizio Idrico Integrato. Tali concessioni saranno intestate ai comuni;
- b) i canoni annuali per le concessioni delle derivazioni idriche e/o concessioni demaniali, nonché i canoni per l'utilizzo dei terreni privati;
- c) la gestione delle aree di salvaguardia dei punti di prelievo;
- d) la gestione dell'Osservatorio dei corpi idrici della Regione Liguria;
- e) la cooperazione internazionale sulle risorse idriche e le interlocazioni con i gestori francesi, raccordandosi con l'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale (Bacino del T. Roja);
- f) le attività di controllo ambientale.

2) I contributi statali e/o comunitari a disposizione delle linee di attività del gestore, o comunque destinate alla sua attività, siano esse a sostegno dell'infrastrutturazione, che a rafforzamento della governance per il consolidamento del servizio idrico integrato, possono essere introitate direttamente qualora non siano destinate esclusivamente ad amministrazioni pubbliche o enti locali e territoriali.

3) Il Gestore si impegna affinché nella organizzazione del Servizio Idrico Integrato sia mantenuto un presidio attivo nelle 24 ore per ognuna delle vallate retrostanti la costa.

4) Il Gestore, fermo restando quanto previsto all'art. 110 del D. Lgs 152/2006, può realizzare ulteriori attività accessorie e connesse al Servizio Idrico Integrato, purché queste non vengano compensate dalla Tariffa.

5) Nel caso il Gestore intenda svolgere le ulteriori attività di cui al comma precedente che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il Servizio Idrico Integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all'EGA e ad altra autorità competente nel caso in cui l'attività richiesta sia disciplinata dalla normativa vigente nazionale e regionale.

6) L'EGA, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso una apposita convenzione.

La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività commerciali tra Autorità e Gestore.

Art. 6 - (Durata della convenzione)

- 1) Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, la durata dell'affidamento è fissata in anni trenta (30) decorrenti dalla delibera 29/2012.
- 2) Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle disposizioni ARERA, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del decreto legge 38/2011;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA
- 3). Nei casi di cui al comma 2. il Gestore presenta motivata istanza all'Ente di gestione d'ambito, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione ad ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità di regolazione la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

CAPO II PIANO D'AMBITO

Art 7 - (Contenuti Piano D'ambito)

- 1) Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
 - a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
 - c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
 - d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto

secondo le forme e le modalità definite da ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2) L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Art.8 - (Aggiornamento Del Piano D'ambito)

1) Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'Ente di gestione d'ambito - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'Autorità - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Piano degli Interventi, reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

2) L'Ente di gestione d'ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

3) L'Ente di gestione d'ambito assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati

Art. 9 - (Raggiungimento dell'Equilibrio economico finanziario)

1) Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Art 10 - (Istanza Di Riequilibrio Economico Finanziario)

1) Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

2) L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3) E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 11 - (Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario)

1) Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2) Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Art.12 - (Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)

1) L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2) L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non

oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

3) L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragrupo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Art.13 - (Procedura di subentro nelle gestioni salvaguardate e corresponsione del valore di rimborso)

1) Fermo restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella gestione dei Comuni in salvaguardia alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

2) L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

3) L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

4) In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

5) A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.

6) Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

7) In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Art.14 - (Procedura di subentro nella gestione unica d'ambito ecorresponsione valore di rimborso al Gestore uscente)

- 1) L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 2) L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 3) L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 4) L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 5) In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 6) A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 7) Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 8) In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlaticosti - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo-

Art.15 - (Costi Di Funzionamento Dell'ente Di Gestione D'ambito)

- 1) Ai sensi dell'art. 154 comma 1 del D.lgs152/2006 i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente di Governo d'ambito gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato secondo quanto previsto in merito dalla regolazione ARERA. L'EGA comunica al gestore l'importo dovuto annualmente in occasione del bilancio consuntivo ed il Gestore è tenuto a versare quanto previsto entro il mese di aprile di ogni anno, pena la risoluzione della Convenzione.

Art. 16 - (Livelli Di Qualità Del Servizio)

1) I livelli di qualità attraverso cui l'EGA intende monitorare l'andamento della gestione del servizio idrico integrato sono riportati nel disciplinare. Il gestore è tenuto a raggiungere gli standard previsti nei tempi e secondo le modalità dettate dal piano di ambito e dal medesimo disciplinare. Nel caso di mancato raggiungimento di ciascuno dei livelli di qualità del servizio si applicano le penalizzazioni previste dalla convenzione.

Art. 17 - (Interventi Non Compresi Nel Piano)

1) Le parti si danno atto che per gli interventi non previsti dal Piano di Ambito, che i Comuni intendano realizzare o far realizzare in relazione ai piani urbanistici nel corso dell'affidamento della gestione, sulla base del parere tecnico del Gestore, trova applicazione l'art.157 del D.Lgs.152/2006. Tali interventi dovranno essere comunque sottoposti a parere di conformità con il Piano d'Ambito reso dall'EGA. In caso di esito positivo, dovrà essere prevista una Convenzione da stipularsi ai sensi del suddetto articolo, la quale dovrà prevedere che la gestione di tali opere sia a carico del Gestore e che i costi di gestione delle medesime ricadano sulla Tariffa del Servizio Idrico Integrato.

CAPO III - PARTE FINANZIARIA

Art. 18 - (Tariffa del servizio)

- 1) La Tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore;
- 2) Il Gestore riconosce che la Tariffa è determinata dall'EGA in base al Metodo Tariffario Idrico (MTI), o in base alle disposizioni normative vigenti al momento della determinazione tariffaria, emanato dall'ARERA con Deliberazione 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/idr, e che gli aggiornamenti tariffari predisposti sulla base del MTI assicurano la copertura integrale dei costi secondo il principio del *full cost recovery*.
- 3) Il Gestore prende altresì atto che, i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del Servizio Idrico Integrato e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alle varianti al programma degli interventi e alla revisione tariffaria di cui al successivo articolo art. 19.
- 4) Qualora il coefficiente di aggiornamento tariffario calcolato dall'EGA secondo le disposizioni del MTI determini un incremento superiore al limite fissato dal MTI stesso, e ferma restando la facoltà dell'EGA di approvare un aggiornamento tariffario uguale o inferiore a tale limite massimo, il Gestore applica la Tariffa e gli aggiornamenti tariffari approvati dall'EGA nel limite dell'incremento massimo annuo fissato dal MTI fino ad approvazione da parte di del superiore incremento.
- 5) L'aggiornamento tariffario decorre dal 1° gennaio di ogni anno, con criterio di competenza rispetto alle fatturazioni verso l'utenza.
- 6) Fermo restando l'aggiornamento tariffario previsto dal MTI, l'EGA può intervenire in qualsiasi momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del Piano finanziario e gestionale in ordine a:
 - a) Disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio;
 - b) Verifiche periodiche sul funzionamento della gestione come previsto dall'art. 24;
 - c) Variazioni al MTI;
 - d) Variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e conseguenti variazioni dei costi operativi;
 - e) Eventuali contributi pubblici erogati al Gestore per la realizzazione di interventi in origine

coperti da Tariffa.

7) Tali eventuali variazioni avranno decorrenza dal primo esercizio successivo alle variazioni stesse o alle delibere dell'EGA, salvo diversa disposizione normativa.

8) Nel caso di pluralità di Gestori per i diversi segmenti del Servizio Idrico, la Tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto che provvede al successivo riparto, in base ai volumi erogati ed alle tariffe applicate, entro trenta giorni dalla riscossione (Art. 156 D.Lgs. 152/2006).

9) Nel caso suddetto, i Gestori interessati avanzano apposita convenzione per approvazione dell'EGA al fine di definire i rapporti per il riparto delle spese di riscossione. La convenzione è sottoposta al controllo dell'ARERA ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2) dell'art.156 D.Lgs. 152/2006.

Art. 19 - (Revisione tariffaria)

1) L'EGA provvede agli aggiornamenti tariffari secondo le tempiste e le modalità fissate dalla normativa vigente.

2) Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano d'Ambito. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei costi operativi secondo criteri di efficienza ed economicità del servizio.

3) Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni tre anni successivi, l'EGA opera una verifica della gestione del Servizio Idrico Integrato prendendo in esame:

- a) l'andamento dei costi operativi totali, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni assunte nel Piano;
- b) la corrispondenza della Tariffa effettivamente praticata rispetto alla Tariffa prevista;
- c) il raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare Tecnico e dei relativi investimenti, valutandone gli effetti sulla Tariffa applicata;
- d) i volumi di servizio effettivamente erogati.

In conseguenza della su esposta verifica l'EGA aggiorna il Piano ed il Programma degli Interventi, ed apporta le variazioni necessarie per la definizione di eventuali conguagli a carico del Gestore o dell'utenza, secondo le disposizioni normative vigenti.

CAPO IV - CONTROLLO

Art. 20 - (Ulteriori obblighi dell'EGA)

1) L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

- 2) L'EGA, ferma restando la verifica triennale di cui all'art. 19 può intervenire nel caso di significativi scostamenti delle previsioni del Piano tecnico-economico-finanziario ed in particolare:
 - a) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del Disciplinare Tecnico e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta del Servizio;
 - b) effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del Gestore nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa;
 - c) effettuare, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utente del servizio.
- 3) In occasione delle ispezioni di cui sopra possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali in conformità alla legislazione vigente.
- 4) Il Gestore presta all'EGA e agli organismi competenti per legge ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Art. 21 - (Ulteriori obblighi del Gestore)

- 1) Il Gestore è obbligato a:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
 - d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
 - e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
 - f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
 - g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
 - i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
 - j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
 - k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
 - l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
 - n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo

- quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.
 - 2) Il Gestore si obbliga al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, come da art. 151 del D.Lgs. 152/2006, e che venga assicurata la totale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
 - 3) Il Gestore dovrà sottoporre, a proprie spese, a certificazione il proprio Bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.
 - 4) il Gestore redige il Conto economico e lo Stato patrimoniale del Servizio Idrico Integrato separatamente da ogni altro esercizio e gestione.
 - 5) Il Conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo e redatto in forma riclassificata ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991 n° 127. Il Gestore si impegna ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile contenute nel Disciplinare, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto accetta integralmente.
 - 6) Il Gestore si impegna inoltre a sottoporre, a proprie spese, la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti.
 - 7) La certificazione dovrà in particolare accertare:
 - a) che i costi degli investimenti non siano più alti di quanto essi debbano essere per soddisfare gli obblighi della Convenzione e fornire il servizio con i livelli di qualità e sicurezza necessari;
 - b) che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi;
 - c) che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi;
 - d) che i dati comunicati dal Gestore all'EGA, ivi compresi quelli relativi alle Gestioni Autorizzate ed ai Concessionari di cui all'art.14, siano conformi alle procedure stabilite nella presente Convenzione e suoi Allegati e nelle successive ulteriori prescrizioni eventualmente impartite.
 - 8) Il Gestore si obbliga a istituire opportuni strumenti consultivi e propositivi che favoriscano la possibilità da parte dei cittadini singoli o associati di esercitare attività di controllo e monitoraggio.
 - 9) EGATO ai sensi dell'art. 158 bis del d. Lgs 152/06 delega al Gestore i propri poteri esproprianti ai sensi della presente convenzione;

Art. 22 - (Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)

- 1) L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
- 2) Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
- 3) Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Art. 23 - (Comunicazione dati sul servizio)

- 1) Il Gestore è tenuto a fornire all'EGA tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del Servizio Idrico Integrato e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Ente stesso;
- 2) I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, anche per le finalità connesse all'ottenimento e mantenimento dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio. A tale scopo, l'EGA richiede al Gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.
- 3) Nel Disciplinare Tecnico, viene riportato il riepilogo degli obblighi di comunicazione che il Gestore dovrà trasmettere periodicamente all'EGA, con la specifica delle relative frequenze di trasmissione.
- 4) Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'EGA applicherà le penalizzazioni previste della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui alla presente convenzione nell'ipotesi di reiterata inadempienza.
- 5) Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'EGA di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione.

Art. 24 - (Carta del Servizio e Regolamento)

- 1) La tutela dei diritti degli utenti è perseguita attraverso le misure di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato ed al Regolamento.
- 2) La Carta del Servizio e il Regolamento sono sottoposti a verifica e ad eventuali rafforzamenti delle garanzie da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'EGA.

Art. 25 - (Manuale della Sicurezza)

- 1) il Gestore sottopone alla approvazione dell'EGA, gli eventuali implementazioni modifiche ed aggiornamenti dei piani in materia di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e disposizioni successive.

Art. 26 - (Sistema della Qualità e relativo Manuale)

- 1) Il Gestore garantisce all'EGA l'accesso alla documentazione del Sistema di Qualità aziendale. In caso di non ottemperanza a tale prescrizione il Gestore è sottoposto alle penali prevista dalla presente Convenzione.

Art. 27 - (Piano di ricerca e riduzione delle perdite, Piano Interruzioni del servizio e Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali)

- 1) Il Piano di ricerca e riduzione delle perdite, il Piano di gestione delle interruzioni del Servizio e il Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali dovranno essere predisposti ed aggiornati annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

Art. 28 - Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

- 1) Il Gestore, ai sensi dell'art.165 del d.Lgs.152/2006 e del d.lgs. 18/2023, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, dotandosi di un proprio laboratorio.
- 2) Il Gestore è tenuto, entro la fine di ciascun anno, a redigere un Piano di controllo valido per l'anno successivo nel quale devono essere riportati:

- a) i punti di campionamento;
 - b) i profili analitici di controllo;
 - c) le frequenze di controllo.
- 3) Il Piano di controllo deve essere reso disponibile all'EGA la quale potrà richiedere al Gestore motivate modifiche e/o integrazioni qualora dovesse ravvisare mancate risposdenze alla normativa vigente.

CAPO V - REGIME FISCALE

Art. 29 - (Imposte, tasse, canoni)

- 1) Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, comprese le imposte relative agli immobili, sono a carico del Gestore.

CAPO VI - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art. 30 - (Divieto di subaffidamento)

- 1) È fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il Servizio Idrico Integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.
- 2) Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e fermo restando quanto previsto all'art. 113 comma 5 ter del D. Lgs 267/2000, previa autorizzazione dell'EGA, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.31 - (Garanzie)

1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di. 1.000.000 €, in base alle disposizioni di legge.

3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

19.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art.32 - (Assicurazioni)

- 1) Entro 6 mesi dall'affidamento e comunque prima dell'effettivo avvio della gestione, pena la revoca dell'affidamento, il Gestore dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio, per danni causati all'EGA ed a terzi, per tutto il periodo di validità della Convenzione, mediante la stipula di due polizze assicurati ve.

- Copertura assicurati va a favore dell'EGA per danni da qualunque causa, a garanzia di reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del Servizio per un massimale non inferiore a Euro 30.000.000,00;
- copertura assicurativa di responsabilità civile anche conseguente ad eventuali danni ambientali che fossero cagionati da fatto del Gestore, verso l'EGA e i terzi in generale, ed i prestatori di lavoro con massimali di garanzia non inferiore a Euro 10.000.000,00.

2) Le suddette polizze dovranno essere stipulate in conformità a quanto previsto dall'allegato sezione II del D.M. 123/2004, da applicarsi in via analogica per quanto non incompatibile, tenuto conto che l'oggetto della Convenzione è la gestione del Servizio Idrico Integrato e non l'esecuzione di una singola opera.

3) A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all'EGA la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia delle polizze di cui sopra.

4) Qualora durante lo svolgimento del servizio il Gestore arrechi danni agli impianti e alle reti del Servizio Idrico Integrato dovrà darne comunicazione scritta all'EGA e denunciarlo alla propria Compagnia di Assicurazione.

Art. 33 - (Sanzioni)

L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Art. 34 - (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)

- 1) In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la qualità dell'acqua, l'igiene o la sicurezza pubblica oppure il servizio non venga eseguito totalmente o in parte, l'EGA può prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
- 2) L'Autorità potrà sostituire il Gestore per la realizzazione degli interventi in variante al Piano d'Ambito.
- 3) La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'EGA contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'adempimento entro un congruo termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 35 - (Penalità)

- 1) In caso di inosservanza nello svolgimento dei servizi, delle disposizioni previste nella Convenzione e relativi Allegati, o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'EGA e agli Enti Locali, l'EGA stessa trasmetterà al Gestore formale lettera di contestazione e, se del caso, all'addebito di penali commisurate alla gravità dell'inosservanza ed al danno eventualmente subito dall'EGA e dagli Enti Locali.
- 2) In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Obiettivi Strutturali nei tempi previsti dal Piano, al Gestore saranno applicate secondo le modalità contenute nel Disciplinare:
 - a) una decurtazione tariffaria proporzionale alla frazione di mancata realizzazione

- sull'intero importo delle opere previste da Piano, calcolata sulle quote di ammortamento e remunerazione del capitale percepite in Tariffa nel triennio precedente;
- b) una penalizzazione entro la misura del 5% della decurtazione come sopra determinata, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 3) In caso di mancata erogazione delle prestazioni (e quindi per violazione di obblighi contrattuali connessi a livelli di qualità del prodotto o del servizio), analiticamente previste nel Disciplinare Tecnico:
 - a) l'EGA procederà ad applicare quanto specificamente contenuto nel Disciplinare Tecnico per i singoli Indicatori di Servizio in conseguenza del superamento degli standard di riferimento ivi previsti;
 - b) il Gestore dovrà inoltre effettuare indennizzi automatici agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
 - 4) In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt.21, 23 e 24 della Convenzione (Obblighi del Gestore, Comunicazione dati sul servizio, Carta Servizi), l'EGA applicherà le penalizzazioni previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare, fatto comunque salvo quanto previsto dalla presente convenzione.
 - 5) In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti della Convenzione (Manuale della Sicurezza, Manuale della qualità, Piano di emergenza), fatto comunque salvo quanto previsto in tema di Sanzioni, si applicano le seguenti penalizzazioni:
 - a) una penalizzazione di importo pari allo 0,1% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;
 - b) una penalizzazione di importo pari all'0,2% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità.
 - 6) In caso di mancata redazione dell'Inventario (Inventario delle immobilizzazioni tecniche) , si applicherà una penalizzazione fino al 2% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto previsto dall'Art. 36 (Sanzione risolutoria).
 - 7) In caso di mancata adozione nei termini di tempo previsti dall'art 27 della Convenzione (Piano di ricerca e riduzione delle perdite, Piano di gestione delle interruzioni del servizio, Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali) si applica una penalizzazione di importo fino a un massimo dello 0,5% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli salvo quanto previsto dall'Art. 36.
 - 8) In caso di mancata predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'Art. 24 della Convenzione, si applica una penalizzazione variabile tra lo 0,5% e il 2%, stabilita ad insindacabile giudizio dell'Autorità, e calcolata sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 36 (Sanzione risolutoria).
 - 9) In caso di mancata predisposizione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'Art. 28 della Convenzione si applica una penalizzazione variabile tra lo 0,5% e il 2%, stabilita ad insindacabile giudizio dell'Autorità, e calcolata sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 36 (Sanzione risolutoria)
 - 10) Per la mancata ottemperanza ad ogni altro obbligo contrattuale contenuto nella Convenzione o nei suoi Allegati, e ove non sia prevista una penale specifica, si applicherà una penalizzazione variabile tra lo 0,5% e l'1% stabilita ad insindacabile giudizio dell'Autorità, e calcolata sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 36 (Sanzione risolutoria) in caso di reiterata inottemperanza.
 - 11) Il Gestore potrà produrre idonea documentazione scritta per giustificare la mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti. Tale documentazione verrà analizzata dall'EGA, la quale valuterà se le giustificazioni adottate siano da imputarsi ad

inadempienze del Gestore o a fattori esterni non prevedibili in fase di pianificazione, riservandosi in quest'ultimo caso la facoltà di decidere la totale o parziale disapplicazione della penalità.

- 12) Tutte le penalità previste dal presente articolo e imposte al Gestore, ad esclusione dei rimborsi agli utenti della Carta del Servizio, sono applicate in sede di revisione tariffaria triennale e si risolveranno in una diminuzione delle tariffe per il triennio successivo. L'Autorità si riserva, comunque, il diritto di applicare le suddette penalità anche prima della revisione triennale.

Art. 36 - (Sanzione Risolutiva)

- 1) Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla presente convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'EGATO interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad esso conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 37 - (Elezione di domicilio)

- 1) Il Gestore elegge il proprio domicilio in Lungomare Amerigo Vespucci, 5 – 18100 Imperia

Art. 38 - (Modalità di aggiornamento della convenzione)

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria.

Art. 39 - (Clausola compromissoria)

- 1) Le controversie che dovesse insorgere tra l'EGA e il Gestore in dipendenza della presente Convenzione non sospendono le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà decisa dal Tribunale di Imperia.

Art. 40 - (Obblighi di carattere generale del Gestore)

- 1) Nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
- 2) Il Gestore prende, altresì atto che nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
- 3) In particolare il Gestore deve attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n°31 del 02.02.2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), del D.P.C.M. 4.03.1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche), del D.M. 1.08.1996 (Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della Tariffa di riferimento del Servizio Idrico Integrato), del D.P.C.M. 29.04.1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato) e del d. Lgs. n° 152 del 3.04. 2006 (Norme in materia ambientale).
- 4) Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.

Art. 41 (Allegati)

Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

1. Carta dei Servizi;
2. Disciplinare tecnico;
3. Regolamento fognature;
4. Regolamento Servizio Idrico Integrato;

(**) Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.Lgs 82/2005.